

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2004, n. 0240/Pres.

**Regolamento per la tenuta del Registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle risorse genetiche autoctone della Regione Friuli Venezia Giulia, in applicazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11.**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione all'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 11, stabilisce i criteri e le modalità per la tenuta del Registro volontario regionale (di seguito registro) per l'iscrizione delle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni.

2. Il Registro è istituito ai fini della tutela del patrimonio genetico autoctono di interesse per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per accessione si intende ogni singola voce del Registro, corrispondente ad una specie, razza, varietà, popolazione, cultivar, ecotipo o clone, individuata mediante dati caratteristici secondo quanto previsto in ambito internazionale nella gestione delle risorse genetiche d'interesse agrario e forestale;
- b) per erosione genetica si intende la riduzione permanente in termini del numero, uniformità e distinguibilità di caratteri morfogenetici d'importanza effettiva o potenziale in ambito agrario e forestale, in un'area geograficamente definita.

Art. 3  
*(Istituzione del Registro volontario regionale)*

1. È istituito il Registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11/2002.

2. L'Agenzia per lo sviluppo rurale (ERSA) provvede agli adempimenti necessari all'istituzione ed al funzionamento del Registro e determina le modalità tecniche di organizzazione dei dati relativi, tenendo conto delle caratteristiche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale e internazionale, in modo da rendere il registro il più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi.

3. Il Registro è suddiviso in sezione vegetale e sezione animale.

Art. 4  
*(Accesso ai dati del Registro)*

1. I dati contenuti nel Registro sono pubblici e chiunque abbia interesse vi può accedere, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 5  
*(Requisiti per l'iscrizione al Registro)*

1. Possono essere iscritte al Registro tutte quelle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni che hanno avuto, hanno o possono avere interesse dal punto di vista economico, scientifico, ambientale, culturale, qualora minacciate da erosione genetica, e che rispondano ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 11/2002.

Art. 6  
*(Modalità per l'iscrizione)*

1. L'iscrizione al Registro avviene a cura dell'ERSA, previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 11/2002, ovvero su proposta della Giunta regionale, di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni ed associazioni private, nonché di singoli cittadini.

2. La domanda di iscrizione è corredata di una specifica documentazione storico-tecnico-scientifica e della definizione di un numero minimo di caratteri, definiti per ciascuna entità.

3. L'ERSA completa l'istruttoria entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

4. Terminata l'istruttoria, è acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione tecnico - scientifica competente per materia ai sensi del comma 1.

5. In casi specifici, la Commissione può avvalersi delle competenze di specialisti di volta in volta individuati, il cui parere non è computato nei voti.

6. Il parere è espresso a maggioranza dei componenti la Commissione.

Art. 7  
*(Cancellazione dal Registro)*

1. Qualora non sussistano più i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5, l'iscrizione può essere cancellata dal Registro.

2. La cancellazione è effettuata dall'ERSA, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica.